

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, LETTERA H) "ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Il giorno 12 settembre 2023, alle ore 11.30, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (in seguito: Dipartimento), si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito: Corpo nazionale) ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale, Ing. Carlo Dall'Oppio, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Ing. Eros Mannino, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Dirigente dell'Ufficio Ordinamenti retributivi del personale, dott. Roberto Amati, dal Dirigente dell'Ufficio III Relazioni Sindacali, Viceprefetto Renata Castrucci, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Luigi Gentiluomo.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che i commi 3 e 4 del citato articolo 12, dispongono che, anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse variabili, le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali, ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico;
- che il comma 1, lettera h), del predetto articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art 48, comma 2,

lettera c), del CCNL 1998-2001 e che inoltre il comma 4, lettera a) del medesimo articolo individua tali attività fra quelle da incentivare attraverso la procedura di cui al comma 3 del citato articolo 12;

- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. 572 del 19.07.2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 20.07.2023 al numero 4792 sono state accertate in complessivi euro 144.662.156,20 le risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023;
- che il medesimo decreto determina in complessivi euro 16.950.249,40 la quota delle predette risorse aventi carattere di certezza e di stabilità non ancora utilizzata, mediante accordi negoziali, per incrementi permanenti delle misure economiche di emolumenti accessori già vigenti, nonché all'introduzione di nuove fattispecie incentivabili;

LE PARTI

Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, in relazione alla lettera h) dell'articolo 12 "attività di studio, ricerca e sperimentazione";

atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:

- rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, per l'attività di ricerca e per l'attività di sperimentazione, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
- rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio, dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione;
- procedere alla determinazione del complessivo impegno di spesa annuale nonché della nuova misura dei compensi individuali da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione a decorrere dall'anno 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca

1. Le attività di ricerca sono realizzate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento. Il personale incaricato svolge le attività di ricerca al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.
2. Partecipa all'attività di ricerca, secondo criteri di rotazione, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale non direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo speciale degli ispettori antincendi AIB ad esaurimento, ai ruoli degli ispettori che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale ispettore dei ruoli specialistici.
3. L'attività di ricerca è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. E' ammessa la partecipazione ai gruppi anche di personale temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purchè per un periodo di

tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 5. Il coordinatore del gruppo di lavoro è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.

4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell'impegno di spesa complessivamente assunto, l'inserimento nei gruppi di personale dei ruoli di cui al comma 2 in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico.
5. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 2

Personale non direttivo partecipante all'attività di sperimentazione

1. Le attività di sperimentazione sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di seguito indicati:
 - a) Centro studi ed esperienze, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 - b) Nucleo investigativo antincendi, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 - c) Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati, della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

In via eccezionale, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, può proporre al Capo del Corpo nazionale l'inserimento nei gruppi afferenti agli uffici di cui alle lettere a) e b) di personale dei ruoli di cui al successivo comma 2 in servizio presso altri Uffici della medesima Direzione centrale, nel rispetto del numero massimo di unità indicato per l'attività di sperimentazione all'articolo 3, comma 2. Il personale incaricato svolge le attività di sperimentazione al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. Partecipa all'attività di sperimentazione, secondo criteri di rotazione, il personale non direttivo in servizio nell'ambito degli Uffici di cui al comma 1, di seguito indicato: il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni operative. In particolare, le funzioni di coordinatore dei gruppi di lavoro sono svolte da personale ispettore dei vari ruoli. Il personale che partecipa all'attività di ricerca non può prendere parte all'attività di sperimentazione.
3. L'attività di sperimentazione è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e non più di dieci unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. È ammessa la partecipazione ai gruppi anche del personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purchè per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 5.
4. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 3

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale

1. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito delle risorse certe e stabili del Fondo di Amministrazione (come accertate con il decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie indicato nelle premesse del presente Accordo), pari ad euro 144.662.156,20 e, in particolare, nella relativa quota disponibile di euro 16.950.249,40, la somma complessiva di euro 466.620,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) è destinata alla corresponsione dei compensi al personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca e sperimentazione ai sensi degli artt.1 e 2, nelle seguenti misure:

- attività di ricerca, euro 452.480,00;
 - attività di sperimentazione, euro 14.140,00.
2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 28 gruppi per l'attività di ricerca, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3 (per complessive n. 140 unità) e ad un numero massimo di 4 gruppi per l'attività di sperimentazione, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 3 (per complessive n. 20 unità).
 3. Sia nell'ambito dell'attività di ricerca che in quella di sperimentazione, la misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai componenti dei gruppi.
 4. Nel rispetto dei parametri e criteri definiti con il presente Accordo i compensi individuali da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione, sono determinati nelle seguenti misure:
 - per l'attività di ricerca, euro 3.200,00 annui per i componenti dei gruppi e euro 3.360,00 annui per i coordinatori.
 - per l'attività di sperimentazione, euro 700,00 annui per i componenti dei gruppi e in euro 735,00 annui per i coordinatori.
 5. I compensi sono oggetto di liquidazione mediante due quote pari al 50 per cento dei medesimi secondo il procedimento indicato all'articolo 6. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di lavoro è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento, di cui agli articoli 1 e 2, per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente accordo integrativo nazionale, pari a euro 466.620,00, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo della quota delle risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 04) ancora prive di vincolo giuridico di destinazione, pari ad euro 16.950.249,40, come accertate nel decreto ministeriale citato in premessa.
2. Ai fini dell'erogazione dei compensi di cui all'articolo 3 del presente Accordo e delle misure ivi previste, resta ferma la procedura annuale di accertamento delle risorse che alimentano stabilmente il fondo di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del D.P.R. 17 giugno 2022, numero 121, come disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del medesimo D.P.R..

Articolo 5

Oggetto ed obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione da sviluppare nel corso dell'anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici centrali propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di ricerca e di sperimentazione, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. Fermi restando i ruoli di appartenenza del personale partecipante all'attività di ricerca, il singolo gruppo di lavoro può essere composto anche da personale in servizio presso gli Uffici centrali diversi da quello proponente, previa intesa tra i rispettivi dirigenti.

2. In esito alla ricognizione delle proposte e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali, il Capo del Corpo nazionale definisce, con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo, il piano annuale delle attività di ricerca e sperimentazione. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.

Articolo 6

Organizzazione e tempi di svolgimento e verifica del conseguimento degli obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma, nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma, tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro nonché del rispetto dei tempi indicati al comma 1 ai fini dell'attribuzione dei compensi stabiliti nell'articolo 3.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di ricerca o all'attività di sperimentazione, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente ne cura la trasmissione al Direttore centrale sovraordinato, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 3, comma 5.
5. Con riguardo ai lavori prodotti con l'attività di ricerca e con l'attività di sperimentazione dai gruppi afferenti a ciascuna Direzione centrale, il relativo Direttore centrale acquisisce gli elementi necessari per verificare che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato per almeno il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione, fornendone al Capo del Corpo nazionale il completo consuntivo. Per i gruppi di ricerca afferenti agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo nazionale ed agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento, la verifica dello stato di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché la conseguente consuntivazione sono affidate al dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Sulla base degli elementi acquisiti con le consuntivazioni dei Direttori centrali e del dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 5, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della prima e della seconda quota del compenso individuale nelle misure stabilite all'articolo 3. E' consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. In prima applicazione, l'attività di ricerca e l'attività di sperimentazione si svolgono in un'unica fase, con verifica finale del raggiungimento degli obiettivi come indicato all'articolo 6.
2. La liquidazione dei compensi individuali avviene in un'unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale sulla base delle dichiarazioni del coordinatore del gruppo, prodotte ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché di una attestazione del Direttore centrale, o del Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale del raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto di incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
3. Ai sensi dell'articolo 32, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, il presente accordo integrativo è inviato al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministro dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. La presente ipotesi di accordo annulla e sostituisce quella sottoscritta in data 31 gennaio 2023.